

Legge 19-11-1987, n. 476 - Sostegno alle attività di promozione sociale

[Sommar](#)io, [Preambolo](#), [Art.1](#), [Art.2](#), [Art.3](#), [Art.4](#), [Art.5](#), [Art.6](#), [Art.7](#), [Art.8](#), [Art.9](#),

Sommario

Preambolo

Titolo I

ENTI E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Requisiti dei beneficiari

Art. 3 - Presentazione delle domande e relativa documentazione

Art. 4 - Fondo globale

Art. 5 - Rendiconti

Art. 6 - Assegnazione dei contributi

Art. 7 - Interpretazione autentica dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 14

Titolo II

ENTI ED ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 8 - Contributi

Art. 9 - Copertura finanziaria

Preambolo

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Titolo I

ENTI E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Art.1

Finalità [2]

1. Al fine di incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi:

a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste dal titolo II della presente legge;

b) agli enti e alle associazioni italiane che perseguono i fini di cui al successivo comma 2.

2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 i quali, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale.

3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad utilizzarli per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associati e del Servizio sanitario nazionale.

Note:

2 A norma dell'art. 1, comma 1, L. 15 dicembre 1998, n. 438 il contributo alle associazioni di promozione sociale di cui al presente articolo è stabilito in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.

Art.2

Requisiti dei beneficiari [1]

1. Per avere titolo alla concessione del contributo gli enti e le associazioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 devono avere le seguenti caratteristiche:

a) svolgere attività a livello nazionale ed avere sedi presenti ed operanti da oltre tre anni in almeno dieci regioni;

b) operare con la più ampia partecipazione degli associati, agire secondo criteri democratici per quanto riguarda l'ordinamento interno e garantire la presenza delle minoranze.

2. Al contributo possono essere ammessi anche i soggetti aventi sede unica o sedi in meno di dieci regioni, a condizione che l'attività da essi svolta sia riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di evidente funzione sociale [2].

Note:

1 A norma dell'art. 5, comma 3, L. 15 dicembre 1998, n. 438 il presente articolo è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dello stesso articolo.

2 Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), L. 15 dicembre 1998, n. 438.

Art.3

Presentazione delle domande e relativa documentazione [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 5, comma 3, L. 15 dicembre 1998, n. 438 a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Art.4

Fondo globale [1]

1. E' istituito il "Fondo globale per i contributi ad enti e associazioni di promozione sociale", iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Per gli anni 1986 e 1987, l'ammontare del fondo è fissato in lire 5.000 milioni [2].

3. [3]

Note:

1 A norma dell'art. 5, comma 3, L. 15 dicembre 1998, n. 438 il presente articolo è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dello stesso articolo.

2 Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L. 15 dicembre 1998, n. 438.

3 Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L. 15 dicembre 1998, n. 438.

Art.5

Rendiconti [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 5, comma 3, L. 15 dicembre 1998, n. 438 a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Art.6

Assegnazione dei contributi [1]

1. Esperita l'istruttoria e verificata la regolarità delle domande, il Presidente del Consiglio dei Ministri accoglie o respinge, con atto motivato sulle singole previsioni dell'art. 2, da comunicarsi all'interessato, l'istanza di ammissione al contributo.
2. Sulla base delle istanze accolte e dei criteri di ripartizione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della sanità, con proprio decreto, provvede annualmente alla ripartizione dei contributi da assegnare a ciascun ente od associazione.
3. [2]

Note:

1 A norma dell'art. 5, comma 3, L. 15 dicembre 1998, n. 438 il presente articolo è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dello stesso articolo.

2 Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), L. 15 dicembre 1998, n. 438.

Art.7

Interpretazione autentica dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 14

1. All'art. 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 14, la previsione tra i soggetti beneficiari dell'associazione denominata "Associazione italiana società e salute" va autenticamente interpretata come effettivamente riferita alla "Associazione centro culturale società e salute".

Titolo II

ENTI ED ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE DI PROMOZIONE SOCIALE

Art.8

Contributi

1. In considerazione delle loro finalità istituzionali e per il sostegno delle attività di promozione sociale nel campo associativo combattentistico, sono concessi, per ciascuno degli anni 1986 e 1987, in favore delle sottoelencate associazioni, i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

Associazione Lire

Associazione italiana ciechi di guerra 30.000.000

Associazione italiana combattenti interalleati 30.000.000

Associazione nazionale combattenti della guerra

di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate 30.000.000
Associazione nazionale combattenti e reduci 390.000.000
Associazione nazionale combattenti volontari antifascisti in Spagna 30.000.000
Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti 40.000.000
Associazione nazionale ex internati 170.000.000
Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra 890.000.000
Associazione nazionale famiglie italiane dei martiri
caduti per la libertà della Patria 130.000.000
Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra 1.430.000.000
Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) 540.000.000
Associazione nazionale perseguitati politici
italiani antifascisti (ANPPIA) 55.000.000
Associazione nazionale reduci garibaldini 15.000.000
Associazione nazionale reduci della prigionia 45.000.000
Associazione nazionale vittime civili di guerra 620.000.000
Federazione italiana delle associazioni partigiane 100.000.000
Federazione italiana volontari della libertà 350.000.000
Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare 30.000.000
Istituto del nastro azzurro 74.000.000

Art.9

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per ognuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione per ciascun anno del capitolo di spesa 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla voce "Contributi alle associazioni combattentistiche e alle associazioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 14".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.